

Stress lavoro-correlato

Cassazione Civile, Sez. lav., 15 febbraio 2023, n. 6008 - Pres. Manna - Est. Zuliani - A.A. c. ASL Lanciano - Vasto - Chieti

Sicurezza sul lavoro - Stress lavoro-correlato - Responsabilità contrattuale - Danno biologico - Onere della prova - Riparto

(Artt. 2087, 1218, 2697 c.c.)

In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore, al quale sia stato richiesto un lavoro eccedente siffatta tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto a sé non imputabile. Infatti, oltre a non potersi imporre al lavoratore di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica, ancor meno ciò può essere richiesto quando, adducendo la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, è in sé dedotto un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza, indubbiamente onnicomprensivo e che non necessita di altre specificazioni, pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte del merito, nel confermare la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente ad un infarto del miocardio occorso al ricorrente a causa del sottodimensionamento dell'organico che lo aveva costretto per molti anni ad intollerabili ritmi e turni di lavoro, aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, in quanto il lavoratore non aveva fornito sufficiente prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno ed in concreto esigibili con riferimento agli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo, e di normale adozione nel settore) (*massima non ufficiale*).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

| | |
|-----------------|---|
| Conforme | Cass. Civ., Sez. lav., n. 34968/2022; Cass. Civ., Sez. lav., n. 23187/2022. |
| Difforme | Cass. Civ., Sez. lav., n. 18132/2020. |

Per il testo della sentenza v. www.cortedicassazione.it.

Danno da superlavoro: quando l'organizzazione del lavoro da soluzione diventa problema *di Danilo Volpe (*)*

I danni biologici occorsi ai lavoratori per stress lavoro correlato sono sempre più frequenti nella recente casistica: la sentenza in commento ha una duplice peculiarità, in quanto, da un lato, ribadisce il debito di sicurezza gravante sul datore di lavoro in forza dell'art. 2087 c.c. e, dall'altro, attenua e mitiga l'onere probatorio incombente sul lavoratore, escludendo che quest'ultimo debba provare elementi attinenti all'organizzazione del lavoro che, come tali, sono estranei alla sua pronta disponibilità.

Biological injuries occurring to workers due to work-related stress are increasingly common in recent case law: the ruling under comment has a twofold peculiarity, in that, on the one hand, it

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.